

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa del senatore RAMPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul caso di *Cambridge Analytica*

ONOREVOLI SENATORI. – *Cambridge Analytica* – valore stimato fra uno e cinque milioni di dollari – appartiene al gruppo *Strategic Communication Laboratories* (SCL) ed è di proprietà del miliardario Robert Mercer, noto per aver sostenuto diverse campagne di candidati conservatori in tutto il mondo.

Nel 2014, ai vertici della società c’era Steve Bannon, lo *spin doctor* che ha portato Trump alla Casa Bianca e ideologo della destra radicale. Secondo le ricostruzioni, tutto comincia a Londra nei primi anni Novanta quando Nigel Oakes, ex produttore di Telemontecarlo ed ex dirigente della compagnia di comunicazione pubblicitaria Saatchi&Saatchi, fonda la SCL che si specializza come cliente della Difesa britannica e che

dal 1994 sostiene di aver seguito 25 campagne elettorali in diversi paesi del mondo (soprattutto paesi in via di sviluppo) con l’obiettivo di condizionare l’opinione pubblica usando *internet*, i *social media* e strumenti di persuasione già sperimentati con successo in ambito pubblicitario. «Convincere qualcuno a votare un partito non è molto diverso da convincerlo a comprare una certa marca di dentrificio», è uno dei mantra di *Cambridge Analytica*. Un’indagine del *New York Times* e del *Guardian*, dopo mesi di verifiche e trattative con le fonti, ha scoperto che *Cambridge Analytica* – una società di analisi dei dati che ha collaborato con il *team* elettorale di Donald Trump e con altre campagne controverse come quella a favore

della *Brexit* – ha raccolto i dati personali di oltre 81 milioni di utenti di *Facebook* in una delle più grandi violazioni della *policy* del gigante tecnologico.

Questi dati sarebbero stati utilizzati per costruire un potente programma *software* che sarebbe in grado di prevedere e influenzare le scelte dell'urna. Per quanto non sia del tutto sorprendente – è da tempo che si parla dei *social network* come un rischio potenziale per le democrazie – il caso ha sollevato un grande dibattito anche nel nostro Paese. Oltre alla campagna di Trump, alla corsa all'Eliseo di Marine Le Pen e al *referendum* sulla *Brexit*, *Cambridge Analytica* sarebbe stata coinvolta anche nella politica italiana.

«Nel 2012», si legge sul sito dell'azienda, «CA ha realizzato un progetto per un partito italiano che stava rinascendo e che aveva avuto successo per l'ultima volta negli anni 80. Usando – prosegue la nota – l'Analisi della *Audience Target*, CA ha rimesso gli attuali e i passati membri del partito assieme con i potenziali simpatizzanti per sviluppare una riorganizzazione della strategia che soddisfaceva i bisogni di entrambi i gruppi.

La struttura organizzativa moderna e flessibile che è risultata dal lavoro di CA ha suggerito riforme che hanno consentito al partito di ottenere risultati molto superiori alle aspettative in un momento di grande turbolenza politica in Italia».

La vicenda ha un notevole impatto anche in Italia, secondo la stampa sono infatti 214.134 gli utenti italiani i cui dati sono finiti sui *server* della società londinese che ha avuto i dati dall'ormai famosa *app* «*my digital life*», realizzata dal matematico Aleksandr Kogan.

In realtà i singoli utenti che hanno autorizzato l'applicazione con *Facebook Login* nel lontano 2014, consegnando di fatto alcuni dati ma senza sapere che sarebbero finiti nelle mani di *Cambridge Analytica*, sono soltanto 57.

Solo che a quel tempo – *Facebook* ha poi cambiato *policy* – la condivisione riguardava anche alcuni dati della propria rete di amici. E così si arriva da 57 fino a 214.000 e oltre su 31 milioni di utenti attivi sul *social* in Italia. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha, di recente, avviato un procedimento istruttorio nei confronti di *Facebook Inc.* per presunte pratiche commerciali scorrette, concernenti: l'informativa fornita dal professionista in fase di registrazione alla piattaforma *Facebook*, con riferimento alle modalità di raccolta e utilizzo dei dati dei propri utenti a fini commerciali, incluse le informazioni generate dall'uso da parte dell'utente *Facebook* di *app* di società appartenenti al gruppo e dall'accesso a siti *web/app* di terzi; l'automatica attivazione della piattaforma di scambio dei propri dati da/a terzi operatori per tutte le volte che l'utente accederà o utilizzerà siti *web* e *app* di terzi, con validità autorizzativa generale senza alcun consenso da parte dell'utente, con sola facoltà di *opt-out*. In particolare, l'opzione a disposizione dell'utente di rinunciare o meno a tale modalità risulterebbe preimpostata, tramite spunta nell'apposita casella, sul consenso al trasferimento dei dati. Secondo l'Autorità, tali comportamenti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto, da un lato, *Facebook* non informerebbe adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell'*account*, l'utente dell'attività di raccolta e utilizzo, a fini commerciali, dei dati che egli cede.

Sempre, secondo l'Autorità, dall'altro, *Facebook* avrebbe esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali, in cambio dell'utilizzo di *Facebook*, presterebbero il consenso alla raccolta e all'utilizzo di tutte le informazioni

che li riguardano (informazioni del proprio profilo FB, quelle derivanti dall'uso di FB e dalle proprie esperienze su siti e *app* di terzi), in modo inconsapevole e automatico, tramite un sistema di preselezione del consenso e a mantenere lo *status quo* per evitare

di subire limitazioni nell'utilizzo del servizio in caso di deselezionazione.

Con la presente proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta si chiede pertanto, di indagare su tutti tali aspetti.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sul caso «*Cambridge Analytica*» e accertare eventuali violazioni di dati personali di cittadini italiani funzionali a condizionare illecitamente l'esito delle diverse consultazioni elettorali o referendarie svoltesi negli ultimi anni, o comunque a manipolare indebitamente il consenso elettorale.

2. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità relative alle presunte violazioni di dati personali, i processi e gli attori coinvolti negli abusi, nonché le motivazioni che avrebbero portato a tali comportamenti e di ricostituire in maniera puntuale le informazioni sul livello di conformità dei trattamenti svolti, da parte delle società coinvolte, alle norme nazionali ed europee in materia di protezione dei dati.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni dei componenti della

Commissione, in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, altri organismi inquirenti o il Garante per la protezione dei dati personali, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in co-

pia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

(Collaborazioni)

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dei ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 dell'articolo 6 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

Art. 6.

(Organizzazione)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.

(Durata)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quindici mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta al Senato della Repubblica una relazione finale sull'attività svolta.

